



F.A.I.L.P. C.I.S.A.L. LE NOSTRE SCHEDE.



**LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO CIVILE E DEL LAVORO
DAL 13 SETTEMBRE 2014.**

Dal 13 settembre 2014 cambia l'iter relativo alle controversie (individuali o collettive) con l'applicazione del **Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, dopo la sua avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica** (in vigore dal 13 settembre 2014).

Si tratta del testo della norma introdotta dal Governo con l'intenzione di definire e ridurre gli arretrati del processo civile, infatti il titolo del decreto in questione è : *“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”*.

La nuova norma interviene nelle questioni attinenti gli arbitrati (ove previsti) ed in tutte le altre negoziazioni aventi per oggetto liti e controversie che precedentemente avevano sbocco nella Giustizia Civile (ad esempio il Tribunale con funzione di Giudice del Lavoro).

Gli articoli del Decreto che possono interessare maggiormente il mondo del lavoro sono l'art. 1. *“Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria”* e l'art. 2. *“Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”* ed a seguire gli artt. 3, 4, 5.

Nel primo caso (arbitrato) la norma trasferisce i procedimenti pendenti davanti ai Tribunali e le Corti di Appello, relativi ai diritti disponibili, ad una sede arbitrale, con l'ausilio di un Avvocato che assume tale veste, su istanza congiunta fra le parti interessate (es. lavoratore e datore di lavoro). L'impatto di tale istituto potrebbe non essere determinante poiché le imprese (parte oggettivamente organizzata sotto il profilo della tutela giudiziaria) potrebbero comunque trovare più vantaggioso scoraggiare le domande dei sottoposti (lavoratori) costringendoli a ricorrere ai costosi e più lunghi procedimenti giudiziari.

Nel secondo caso relativo alla negoziazione assistita, ovviamente in caso di diritti disponibili fra le parti, la norma introduce l'obbligo del tentativo di conciliazione della controversia, prima di potere adire l'autorità giudiziaria, cioè la possibilità di trovare un accordo amichevole affidandosi ai propri difensori legali. La negoziazione assistita interviene su specifiche materie che il decreto elenca e descrive, sia per le modalità attuative, sia per gli effetti del “lodo”, sia in caso di rifiuto a parteciparvi di una delle parti interessate chiamate a rispondere sul tema della controversia.

I termini dell'invito alla negoziazione, da una delle parti soggette della controversia sono statuiti nella norma all'articolo 4 del Decreto (occorre che sia indicato l'oggetto e l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile).

I diritti disponibili, in caso di lavoro, contengono le diverse materie contenute nei contratti collettivi e non diversamente regolamentate dalla Legge (es. *ferie, orari di lavoro, sanzioni disciplinari, inquadramenti, mansioni superiori, trasferimenti, ecc...*).